

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

46° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri » (2056) (D'iniziativa dei senatori Tanga ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 563, 565
BRUNI	564
CENGARLE, sottosegretario di Stato per la difesa	565
PIRASTU	564
ROSATI, relatore alla Commissione	564, 565

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

PELUSO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifica della legge 12 novembre 1955, numero 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri » (2056), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri », d'iniziativa dei senatori Tanga, Santalco, De Vito, Murrura e Martinazzoli.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta scorsa la Commissione decise di chiedere il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge al Presidente del Senato; tale trasferimento è stato accordato. Nel corso dell'esame svoltosi in sede referente, il Governo ha presentato emenda-

menti sia all'articolo 1 che all'articolo 2 il cui contenuto è già stato illustrato dal Governo nella precedente seduta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

R O S A T I, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con gli emendamenti presentati dal Governo, anche se personalmente avrei preferito il testo del disegno di legge originario, in quanto in due anni si sarebbe proceduto alla promozione di questi 104 ufficiali; tuttavia, anche se gli ultimi che vengono promossi perderanno un anno di anzianità, il problema viene risolto. L'osservazione che tengo a fare è che questo disegno di legge deve essere considerato del tutto provvisorio, in quanto passati tre anni — e anche prima — il problema tornerà ad affacciarsi e, pertanto, sin d'ora rivolgo formale invito al Governo di studiare la possibilità che non ci siano vacanze così numerose. Oggi abbiamo circa 105 ufficiali che, pur essendo stati dichiarati idonei, non hanno avuto la possibilità di arrivare alla promozione; occorre dunque un esame più approfondito per eliminare negli anni futuri tale inconveniente.

In secondo luogo, vorrei soffermarmi su un argomento che pur non rientrando nelle competenze di questa Commissione, merita qualche attimo di riflessione. Intendo riferirmi ai metodi selettivi e ai criteri obiettivi cui devono attenersi le varie commissioni di avanzamento per gli ufficiali; occorre che tali promozioni vengano fatte con senso di giustizia e, in certi casi, con una maggior selezione, perchè noi che viviamo in periferia e abbiamo sovente contatti con molti ufficiali, sentiamo delle osservazioni che ritengo giuste, perchè non c'è miglior giudice dell'inferiore nei confronti del superiore, e, ripeto, sentiamo dei commenti non eccessivamente favorevoli. Pertanto, per quello che può valere la mia raccomandazione, invito il Governo a fare in modo che queste Commissioni procedano con senso di giustizia e con serena valutazione, sicchè ai gradi superiori arrivino gli elementi più preparati e più idonei.

B R U N I. L'emendamento proposto dal Governo all'articolo 1 è soltanto un diverso

meccanismo per distribuire, in un arco di tempo più ampio, ciò che il disegno di legge originario restringeva a due anni. L'osservazione di fondo, però, è che anche questo disegno di legge, come avevo fatto rilevare nella precedente seduta, è costretto a fare ricorso ad un meccanismo straordinario, allo scopo di sopperire in qualche modo agli effetti che derivano come conseguenza della promozione di questi ufficiali. Il secondo comma, infatti, recita: « Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, in eccedenza all'organico di tale grado ». Ciò vuol dire che si devono formare delle eccedenze rispetto all'organico, e riconferma quanto più volte abbiamo avuto occasione di ripetere (e ciò valga anche come dichiarazione di voto) e cioè le nostre perplessità di fronte a questo tipo di provvedimenti, perplessità che nascono dalla consapevolezza che procedendo in questa maniera saniamo, è vero, situazioni estremamente difficili da sostenere, ma ne apriamo altre che, a catena, ci portano ad impegnare, se non a paralizzare, la Commissione su provvedimenti di natura del tutto parziale, mentre, nel quadro di una legge diversa, e soprattutto in una visione globale e integrale delle nuove esigenze, gli avanzamenti dovrebbero essere dei fatti di natura puramente amministrativa, affidati alla competenza dell'amministrazione della difesa. Aggiungo, inoltre, che come prevediamo la nomina di tenenti colonnelli in eccedenza nonchè un assorbimento ipotetico per cause che non sono previste da alcune delle norme che citiamo, allo stesso modo sarebbe opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi su un disegno di legge che non è in discussione oggi ma che comunque vorremmo fosse ulteriormente esaminato e discusso.

P I R A S T U. Non possiamo farne a meno, altrimenti gli ufficiali inferiori si vedono costretti a dire — e hanno ragione! — che vengono sacrificati sempre quelli che stanno un gradino più in basso.

B R U N I. Su un disegno di legge — dicevo — che si riferisce proprio ai sottotenenti dei carabinieri.

Diamo, dunque, il nostro voto favorevole, ma con queste osservazioni che devono essere intese come invito al Governo a studiare il problema, ma anche come raccomandazione ai colleghi che presentano certe proposte di valutarle più attentamente, allo scopo di trovare, anche con l'opera degli interessati, la spinta necessaria a che il Governo riesca a trovare un modo diverso per arrivare a soluzioni globali, quelle soluzioni che ci permettono poi, in definitiva, di poter lavorare in modo migliore

R O S A T I, *relatore alla Commissione*. Non mi sembra poi tanto ipotetico questo riassorbimento, perchè la legge 12 novembre 1955, n. 1137, dice espressamente quali sono le vacanze organiche e come vengono determinate: infatti nel disegno di legge in discussione si dispone che il riassorbimento dovrà avvenire per cause diverse da quelle indicate nelle lettere A) e D); la lettera A) riguarda le promozioni, la lettera B) si riferisce ai collocamenti in soprannumero agli organici disposti dalla legge. Però esistono altre cause e queste sono: la cessazione del servizio permanente effettivo, i trasferimenti in altro luogo e i decessi. Se c'è la buona volontà di farlo, si ha la possibilità di compiere l'assorbimento.

C E N G A R L E, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Come ha fatto rilevare il relatore lo scioglimento di un anno è dovuto a un criterio di gradualità; in sostanza si promuovono questi ufficiali in tre anni, anzichè in due, per un criterio che è stato adottato al fine di venire incontro alle esigenze espresse sia dal senatore Rosati che dal senatore Bruni: aver tempo sufficiente per arrivare ad un provvedimento organico. Mi rendo conto e condivido le preoccupazioni dei colleghi, perchè noi, per cause di emergenza, per situazioni che si devono necessariamente sanare, andiamo a compartimenti stagni e perdiamo di vista un provvedimento che è necessario per risolvere tutti questi problemi con criteri generali, tali cioè da metterci in condizione, come ministero, di procedere direttamente a queste promozioni, senza veraltro scomodare i colleghi con la presentazione di

disegni di legge diretti a risolvere problemi che potrebbero agevolmente essere risolti con provvedimenti amministrativi. Mi farò carico delle osservazioni fatte dalla Commissione, augurandomi che, per quanto ci concerne come Ministero, si sia in grado di poter rispondere a queste esigenze. Circa, poi, le considerazioni svolte dal relatore sulle commissioni di avanzamento, noi cerchiamo di fare ogni sforzo perchè ci sia la massima obiettività e perchè le promozioni avvengano con quei criteri di selezione rispondenti alle reali esigenze non solo dell'Arma, ma anche a quelle di una valutazione fatta nei confronti degli individui, che non tenga perciò conto di eventuali pressioni o eventuali raccomandazioni. Di conseguenza, sotto questo aspetto, non possiamo che orientare le commissioni ad acquisire tutti gli elementi di giudizio, in modo da evitare che ci possono essere, come è stato rilevato, dei criteri che dal basso salgono verso l'alto dando, a chi sta attendendo la promozione, preoccupazioni in ordine all'obiettività dei risultati. Per quanto ne sappia, mi sembra di poter dire che tali criteri siano stati finora seguiti dalle commissioni per l'avanzamento.

Ringrazio per il voto favorevole che viene dato a questo disegno di legge, convinto che esso serva non solo a fare giustizia nei confronti di questi ufficiali, ma anche a dare una dimostrazione di come, di fronte alle esigenze dell'Arma, il Governo per la sua parte e la Commissione per quanto di sua competenza, siano sensibili.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora, all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I capitani dell'Arma dei carabinieri, inseriti nei primi 52 posti della graduatoria di merito dei dichiarati idonei e non prescelti nell'avanzamento ordinario per ciascuno degli anni 1974 e 1975, sono promossi — mediante la formazione di appositi quadri

4^a COMMISSIONE

46° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1975)

suppletivi — al grado di maggiore a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1975 e dal 1° gennaio 1976.

Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, in eccedenza all'organico di tale grado.

La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a*) e *d*) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma col seguente:

« I capitani dell'Arma dei carabinieri, inseriti nei primi 35, 35 e 34 posti della graduatoria di merito dei dichiarati idonei e non prescelti nell'avanzamento ordinario per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976, sono promossi — mediante la formazione di appositi quadri suppletivi — al grado di maggiore a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1975, 1° gennaio 1976 e 1° gennaio 1977 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura del maggior onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa — Arma dei carabinieri.

Il Governo ha proposto il seguente testo sostitutivo dell'intero articolo:

Alla copertura del maggior onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per ciascuno degli anni 1975, 1976 e 1977, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa - Arma dei carabinieri (capitolo 4501).

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. FRANCO BATTOCCHIO